

## **TI\_GERICHTE 14.1995.166 vom 20. Juni 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-06-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.1995.166](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1995.166)

FR: TI\_GERICHTE 14.1995.166 du 20 juin 1996

IT: TI\_GERICHTE 14.1995.166 del 20 giugno 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). b) Ex art. 1128 n. 2 CO il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione. c) L'assegno in oggetto doc. F, datato 27 agosto 1991, emesso dalla \_\_\_\_\_ a favore della \_\_\_\_\_, presentato per l'incasso in \_\_\_\_\_ il 19 settembre 1991, non pagato per mancanza di copertura come da dichiarazione 23 settembre 1991, costituisce in principio valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 LEF.

#### **E. 2**

a) Ex art. 107 CPC il giudice può sospendere il processo quando tra le parti siano pendenti trattative per una transazione, oppure quando la decisione di un'altra causa o di un altro procedimento può influire sulla decisione della lite. La sospensione della causa per trattative o altro procedimento in corso è una decisione di natura processuale, che rientra nei poteri discrezionali del giudice (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 107 n. 6 e n. 7). b) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BLSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970

p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416). c) Ex art. 1007 CO, applicabile anche all'assegno per il rinvio dell'art. 1143 cpv. 1 n. 5 CO, la persona contro la quale è promossa azione, in casu per assegno, non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando l'assegno, abbia agito scientemente a danno del debitore (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit. § 66 p. 159). d) Dalla documentazione agli atti risulta che il procedimento penale in corso per reati patrimoniali e documentali concerne unicamente \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. In tale ambito, con decisione 23 giugno 1993, l'assegno doc. F è stato posto sotto sequestro dalla Procura pubblica (doc. 2). Con sentenza 26 aprile 1994 (doc. H) il \_\_\_\_\_ ha concesso il diritto di far valere l'assegno come consentito dal diritto civile. Questa decisione è stata confermata dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, che nella sua sentenza 2 giugno 1995 (doc. 4) ha rilevato quanto segue: "E' pur vero che la \_\_\_\_\_ è stata verosimilmente vittima delle manovre degli accusati che hanno condotto all'emissione del titolo per cause illecite. D'altra parte \_\_\_\_\_ fa valere d'essere legittimamente entrata in possesso dell'assegno, in perfetta buona fede dopo che questo - emesso in modo formalmente corretto - gli era stato consegnato per una causale lecita da un terzo insospettato. E' dunque corretto sostenere, come ha fatto il \_\_\_\_\_ che la questione si pone essenzialmente in termini di diritto civile, nella misura in cui è determinante per le reciproche pretese delle due parti civili qui confrontate la questione della buona fede dell'attuale proprietario dell'assegno al momento della sua acquisizione. Ed è di conseguenza logico lasciare che le due parti civili dirimano la questione davanti al giudice civile (art. 225 cifra 2 CPP), dove potranno far valere le rispettive pretese ed eccezioni, senza alcun pregiudizio per i reciproci diritti di parte. Sotto il profilo della proporzionalità l'inchiesta penale non ha tuttora fatto emergere concreti elementi di sospetto contro \_\_\_\_\_ che ha deposto quale teste sulle circostanze in cui è entrato in possesso dell'assegno per conto del \_\_\_\_\_. Dopo più di tre anni dalla denuncia contro \_\_\_\_\_, nessun reato è stato contestato a \_\_\_\_\_. Non par dunque legittimo impedire al \_\_\_\_\_ di far valere le proprie pretese basate sull'assegno davanti al foro civile". Dalle precedenti considerazioni si evince che dal procedimento penale aperto contro \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, durante il quale \_\_\_\_\_ è stato sentito quale teste, non sono emersi concreti elementi di sospetto in merito al suo agire per conto della \_\_\_\_\_. Inoltre contro \_\_\_\_\_ stesso non è stato aperto alcun procedimento. Pertanto dal profilo penale non vi è riscontro oggettivo atto a rendere verosimile la sua malafede al momento dell'entrata in possesso dell'assegno in esame. Del resto l'escussa non ha fornito nessun altro elemento oggettivo atto a rendere verosimile che \_\_\_\_\_ ha agito scientemente a suo danno. Di conseguenza non essendo stata resa verosimile alcuna eccezione ex art. 1007 CO, atta ad infirmare il titolo di rigetto in esame, il primo giudice ha correttamente respinto l'opposizione. D'altronde non essendo pendente nei confronti di \_\_\_\_\_ alcun procedimento penale, non vi è motivo di attendere l'esito della procedura aperta contro \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e pertanto di sospendere la presente procedura ex art. 107 CPC. La sentenza pretorile va pertanto confermata.

### **E. 3**

Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria